



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice RONZULLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2019**

Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile  
nelle scuole primarie

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola, che prepara i cittadini di domani, ha il dovere di impartire un insegnamento strutturato e organico dei valori della Costituzione, dell'organizzazione dello Stato per far acquisire a tutti gli studenti il senso civico del rispetto, e del vivere in società, esercitando diritti e doveri. Vuol dire essere cittadini « attivi » cioè in grado di esigere i propri diritti, ma anche « responsabili » cioè capaci di dare risposte consapevoli ai problemi e alle questioni che pone la vita dei singoli e della società. Nella scuola di oggi l'insegnamento dell'educazione civica, anche sotto il nome di educazione della convivenza civile nelle scuole, è subordinato al grado di sensibilità dei singoli docenti o dei dirigenti, alla disponibilità di tempo o al temporaneo svolgimento di un progetto di legalità.

I giovani crescono senza riferimenti forti di modelli, di principi, di segni e di comportamenti, anche perché non hanno ricevuto l'adeguata « istruzione » che la Costituzione « garantisce » per tutti. Si registra, infatti, una sempre crescente emergenza educativa e la mancanza di un insegnamento sistematico e critico delle norme del vivere civile, compreso il buon galateo e le buone maniere.

Appare opportuno che anche il sistema scolastico italiano segua l'esempio di altri Paesi europei prevedendo, all'interno dei propri programmi scolastici, programmi di educazione civica con i seguenti obiettivi:

— sviluppare negli alunni/studenti una cultura politica (acquisire saperi sui diritti umani, sulla democrazia, sul funzionamento delle istituzioni politiche e sociali, il riconoscimento della diversità culturale e storica, e così via);

— sviluppare le attitudini e i valori necessari per diventare un cittadino responsabile (imparare a rispettarsi e a rispettare gli altri, ad ascoltare e a risolvere i conflitti pacificamente, promuovere una convivenza armoniosa, costruire i valori che accolgano una pluralità di punti di vista nella società, costruire un'immagine positiva di sé, e così via);

— stimolare la partecipazione attiva degli alunni e degli studenti (permettere agli alunni di impegnarsi nella comunità scolastica o locale, di acquisire le competenze necessarie per partecipare in maniera responsabile e critica alla vita pubblica, offrire loro sperimentazioni pratiche della democrazia, stimolare le loro capacità ad impegnarsi gli uni verso gli altri, incoraggiare le iniziative, e così via).

Più precisamente, gli obiettivi volti all'acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di una cultura politica si dovrebbero concentrare principalmente sulla trasmissione delle informazioni e dei saperi come la storia e la geografia del Paese, le basi della Costituzione, le strutture e il sistema politico nazionale. Le competenze raggiunte dagli alunni in questi ambiti potranno essere facilmente misurabili con test o esami scritti od orali.

La « Convivenza civile » costituisce elemento trasversale a tutte le discipline, ovvero a tutta la didattica, ed è destinata ad accompagnare lo studente nella sua crescita culturale, a favorirne lo sviluppo armonico, recuperando e valorizzando, accanto all'apprendimento formale, quello non formale che il giovane realizza in ambienti diversi da quelli scolastici.

In particolare l'educazione alla salute e l'educazione alimentare — spesso, nel pas-

sato, educazioni « isolate » e quindi non sempre capaci di influire sugli stili di vita, sull'elaborazione di proprie personali posizioni, sulle capacità autonome di scelta - diventano a pieno titolo percorsi di apprendimento per la promozione del proprio e dell'altrui benessere.

In questa ultima accezione si condensa il significato più profondo della convivenza civile, che si esprime in un rapporto con se stessi e con gli altri, basato sul rispetto dei

punti di vista diversi, sulla disponibilità al confronto e al dialogo, sull'osservanza di diritti e doveri.

Il presente disegno di legge, composto di 5 articoli, è finalizzato proprio a sviluppare negli studenti, la consapevolezza di essere cittadini appartenenti ad una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, alla convivenza civile ed al rispetto della legalità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di sviluppare la cultura civica negli alunni della scuola primaria, nel rispetto degli obiettivi formativi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento di educazione alla convivenza civile nell'ambito delle attività didattiche della scuola primaria.

2. L'educazione alla convivenza civile, nell'ambito della scuola primaria, è intesa come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; ha altresì l'obiettivo di rendere consapevoli insegnanti, studenti e genitori dell'appartenenza a una comunità ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica.

### Art. 2.

#### *(Introduzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nei programmi scolastici)*

1. L'insegnamento di educazione alla convivenza civile è parte integrante dei programmi scolastici e costituisce disciplina curricolare per tutti gli studenti delle scuole primarie.

2. L'insegnamento di educazione alla convivenza civile è articolato su un orario di al-

meno un'ora settimanale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle proprie particolari esigenze.

3. L'insegnamento di educazione alla convivenza civile prevede attività di ricerca e di sperimentazione, anche attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza dei valori civici.

### Art. 3.

*(Formazione dei docenti all'insegnamento di educazione alla convivenza civile)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti per l'insegnamento di educazione alla convivenza civile e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di educazione alla convivenza civile nei corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie, in conformità alle finalità della presente legge.

### Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di cui all'articolo 3, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.



€ 1,00